



## fisco e tributi

# CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 2 del 1 febbraio 2018

### NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Iper ammortamento** (p. 2)
- ❖ **Split payment** (p. 2)
- ❖ **Imposta di bollo** (p. 2)
- ❖ **Rendite e usufrutti** (p. 3)
- ❖ **MUD** (p. 3)

### NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Dal 2018 triplicata la misura del tasso legale** (p. 4)
- ❖ **Le nuove tabelle ACI per il 2018** (p. 6)
- ❖ **Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2018** (p. 7)
- ❖ **Riqualifica alberghi e agriturismi, tax credit con doppio step** (p. 9)
- ❖ **Proroga con modifiche alla disciplina di super e iper ammortamenti** (p. 10)
- ❖ **Abolita la scheda carburante, acquisti di carburante solo attraverso mezzi di pagamento elettronici** (p. 12)
- ❖ **Tassazione al 26% di tutti i dividendi e capital gain** (p. 14)

### APPROFONDIMENTI

- ❖ **Le novità Iva della legge di bilancio 2018** (p. 16)
- ❖ **Verifiche contabili di inizio periodo di imposta** (p. 19)
- ❖ **Regole per il corretto utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali** (p. 21)
- ❖ **La detrazione Iva dal 2018** (p. 26)

### SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 31 gennaio al 28 febbraio 2018** (p. 28)

Aderente a:



## NOTIZIE IN SINTESI

2

### IPER AMMORTAMENTO

#### **Determinazione dei costi rilevanti e adempimenti documentali per fruire dell'iper ammortamento**

L'Agenzia delle entrate ha fornito nuove precisazioni sulla disciplina dell'iper ammortamento: le attrezzature e gli altri beni strumentali non possono essere inclusi autonomamente in alcune delle categorie di beni agevolabili, con l'unica eccezione che riguarda i beni che sono accessori strettamente indispensabili alla ordinaria dotazione del bene principale. Non può essere in ogni caso considerato rilevante il costo della perizia giurata (o dell'attestazione) di conformità. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l'Agenzia delle entrate, oltre a rimandare alla circolare n. 547750 del Ministero dello Sviluppo economico, specifica che devono essere soddisfatti entro il termine di chiusura del periodo di imposta a partire dal quale l'impresa intende avvalersi dell'agevolazione.

**(Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 152, 15/12/2017 e Ministero dello Sviluppo economico, Circolare n. 547750, 15/12/2017)**

### SPLIT PAYMENT

#### **Pubblicati gli elenchi validi per il 2018**

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al link [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/#/#testata](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata). Non sono incluse le Amministrazioni Pubbliche, comunque tenute all'applicazione dello split payment, per le quali è possibile fare riferimento all'elenco Ipa pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Dagli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze possono essere ricercati fondazioni, enti pubblici, società inserendo il codice fiscale.


**(Ministero dell'economia e delle finanze, Elenchi, 19/12/2017)**

### IMPOSTA DI BOLLO

#### **Approvato il nuovo modello per optare per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale**

È stato pubblicato il nuovo modello accompagnato dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche per optare per il versamento dell'imposta di bollo, relativa agli atti e documenti emessi nell'anno precedente: sostituisce quello approvato dalla Agenzia delle entrate il 17 dicembre 2015. Il modello può essere trasmesso direttamente dai contribuenti interessati (abilitati a Entratel/Fisconline) ovvero per il tramite di intermediari abilitati.

**(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 306346, 29/12/2017)**



## RENDITE E USUFRUTTI

3

### **Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell'usufrutto**

In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale allo 0,3% sono stati rideterminati i moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2018.

**(Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 20/12/2017, G.U. n. 301 del 28/12/2017)**


## MUD

### **Approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale**

È stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2018 con riferimento all'anno precedente. Per il 2018 si è considerato di adottare un nuovo modello di dichiarazione ambientale così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.

**(D.P.C.M. 28/12/2017, G.U. n. 303 del 30/12/2017)**

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## NEWS E INFORMATIVE

### DAL 2018 TRIPLICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE

4

Con il Decreto datato 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2017, n. 292, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

*"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018".*

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo 0,3%. Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

#### Ravvedimento operoso

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di *pro-rata temporis*:

- 0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
- 0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- 0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
- 0,3% dal 1° gennaio 2018 al giorno di versamento compreso.

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2017, al 20 marzo 2018) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 il tasso dello 0,1% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,3%.

#### Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso

La variazione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione);

Aderente a:



- acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).

Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”.

**N.B.**

In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

### **Misura degli interessi non computati per iscritto**

La misura dello 0,3% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

### **Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette**

In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2017 il Decreto datato 20 dicembre 2017, con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2018 per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,3%.


### **Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali**

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,3% dal 1° gennaio 2018, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

### **Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni**

La variazione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli



interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

## LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 63) sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997*”, in vigore dal 1° gennaio 2018. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

### Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che da tale utilizzo si venga a generare in capo al dipendente un *benefit* convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000):

*“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.*


Detto *benefit* viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

#### Esempio

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

➔ BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7479 euro per chilometro.



Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

€ 0,7479 x Km 4.500 = € 3.365,47 *fringe benefit* convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella tabella relativa agli "Autoveicoli a gasolio in produzione"

7

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Acì di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine evidenziato che sul sito *web* dell'Acì ([www.aci.it](http://www.aci.it)) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).


## INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2018

Per il 2018 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto all'esercizio 2017, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Aderente a:





## Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2018 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	<b>16,00%</b>	16,50%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta - per il 2018 - la percentuale del 8%.

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l'addebito di provvigioni dal 2018:

<b>Provvigioni relative a gennaio 2018, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 05 gennaio 2018</b>	
Imponibile	1.000
Iva 22%	220
Totale fattura	1.220
Ritenuta Enasarco 8% su 1.000	-80
Ritenuta Irpef 23% su 500	-115
Netto a pagare	1.025


L'importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l'anno 2017 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l'indice FOI, non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra. La aliquota del 16% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2017 sono attestati nella seguente misura:

Periodo di riferimento	Plurimandatario	Monomandatario
Anno 2017	25.000	37.500

Per il 2018 si attende di conoscere i dati forniti dall'Istat per il predetto aggiornamento.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.





## Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Per l'esercizio 2018 le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in vigore per l'esercizio 2017. Pertanto, si riepilogano le aliquote confermate:

9

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2018	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

## Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2018, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2018)	21 maggio 2018
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2018)	20 agosto 2018
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2018)	20 novembre 2018
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2018)	20 febbraio 2019


## RIQUALIFICA ALBERGHI E AGRITURISMI, TAX CREDIT CON DOPPIO STEP

### Doppia fase per il tax credit 65%

Doppio step per la presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture alberghiere e gli agriturismi. Nella prima fase (preparatoria) dal 25.01.2018 e fino al 19.02.2018, il legale rappresentante può compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute sul portale di beni culturali (<https://procedimenti.beniculturali.gov.it>).

Nella seconda fase (click day), il legale rappresentante, dal 26 al 27.02.2018, conclude il procedimento con l'invio dell'istanza. Queste le istruzioni fornite il 17.01.2018 dal Ministero dei Beni Culturali in merito ai tempi per l'invio telematico dell'istanza del *tax credit* riqualificazione strutture ricettive e agriturismo.

Aderente a:



### Contenuto domanda

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà specificare i seguenti elementi: costo complessivo degli interventi; ammontare totale delle spese eleggibili; attestazione di effettività delle spese sostenute e credito d'imposta spettante; estremi dei titoli abilitativi acquisiti, nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti aumento della cubatura complessiva. Contestualmente alla domanda di *tax credit*, le imprese devono inoltre presentare al Ministero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Infine, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica. Parliamo della dichiarazione dell'imprenditore che elenca i lavori effettuati, l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese e gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti nel caso di ristrutturazione edilizia che comporti un aumento della cubatura complessiva.

Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo pubblica nel proprio sito Internet l'elenco delle domande ammesse.

### Concessione del bonus fiscale

Il bonus verrà riconosciuto a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti, prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto degli aiuti de minimis e comunque fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. La misura riguarda i periodi d'imposta 2017 e 2018.

## PROROGA CON MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI SUPER E IPER AMMORTAMENTI

Come atteso, ed anticipato in precedente informativa, la Legge di Bilancio per il 2018 (commi da 29 a 36 dell'articolo 1, L. 205/2017) ha disposto la proroga delle discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite *super* ammortamento e *iper* ammortamento; non si tratta però di proroghe "semplici", nel senso che l'estensione di un ulteriore anno alla finestra nella quale è possibile realizzare l'investimento in beni agevolati porta con sé alcune modifiche (tra le quali, come tra un attimo si dirà, anche la riduzione della misura di beneficio attribuita al primo dei *bonus* trattati).

### Super ammortamento: proroga e novità

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);



- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Tale maggiorazione, che viene beneficiata sull'arco dell'orizzonte temporale nel quale viene dedotto l'ammortamento, è pari al **30%** del costo sostenuto per il bene strumentale; rispetto alla precedente misura del 40%, gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2018 beneficeranno quindi di un *bonus* inferiore.

Nella sostanza, se dal 2018 effettuo un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

La proroga, come detto, è di un anno. In particolare, la Legge di Bilancio dispone la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se, e in che misura, l'investimento risulti essere agevolato:

<b>Beni mobili</b>	Consegna o spedizione
<b>Appalto</b>	Ultimazione prestazione (con rilevanza di eventuali stati di avanzamento dei lavori - SAL)
<b>Beni acquisiti in leasing</b>	Data consegna all'utilizzatore

La Legge di Bilancio interviene anche in relazione ai beni che devono essere esclusi dall'agevolazione, disponendo che dal 1° gennaio 2018 non rilevano in ogni caso gli acquisti di mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir; questo significa che oltre alle "ordinarie" autovetture a deducibilità limitata (comma 1, lettera b) e alle vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (comma 1, lettera b-bis), ipotesi già escluse lo scorso anno dal *bonus*, dal 2018 non saranno agevolabili neppure le vetture destinate a uso strumentale (comma 1, lettera a), quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

Rimangono esclusi altresì dal *bonus* (ma per questi nulla è cambiato):

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi.

### Iper ammortamento: proroga e novità

La scorsa Legge di Bilancio aveva introdotto, accanto al super ammortamento, una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può



essere dedotto per 250). Anche in questo caso, la deduzione non avviene un'unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

La Legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga anche di questo *bonus*, in maniera analoga a quanto previsto per i *super* ammortamenti. Sono infatti agevolabili i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 1° gennaio 2018 al **31 dicembre 2018**, ovvero
- acquisiti entro il **31 dicembre 2019** (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B, L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%. A tale categoria la Legge di Bilancio aggiunge le seguenti fattispecie di investimento:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Si segnala infine una specifica previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di mantenere l'agevolazione *iper* ammortamento quando si sostituisce un bene agevolato (nel qual caso verrebbe normalmente meno il beneficio, interrompendosi l'ammortamento del bene stesso) con altro bene con analoghe caratteristiche.


Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario se, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
- b) attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

## ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTE, ACQUISTI DI CARBURANTE SOLO ATTRAVERSO MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l'utilizzo, in presenza di



un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta “scheda carburante” quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica. È il comma 920 dell'articolo 1, L. 205/2017 che, modificando il comma 3 dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972, afferma che *“Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”*.

A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell'Iva. Con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 164, Tuir nonché con l'integrazione della lettera d), comma 1 dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:

- ai fini della deducibilità del costo,
- ai fini della detraibilità dell'Iva,

che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.

<b>Comma 1-bis all'articolo 164, Tuir</b>	deducibilità del costo del carburante	carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.
<b>lettera d), comma 1, dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972</b>	detraibilità dell'iva sul costo del carburante	carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


Ai fini della deduzione/detraazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All'atto dell'acquisto il gestore dell'impianto provvederà all'invio della relativa fattura elettronica all'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante di dedurre il costo e l'Iva versata.

L'abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette che di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l'impossibilità di emissione della fattura elettronica, l'indeducibilità del costo e l'indedetraibilità dell'imposta.

La *ratio* della norma va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell'Erario perpetrabile attraverso l'uso della scheda carburante.

Obbligo dell'acquirente del carburante	pagamento con moneta elettronica
Obbligo del venditore del carburante	invio all'Amministrazione finanziaria della relativa fattura elettronica

Aderente a:



A fronte delle commissioni bancarie che verranno addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ad essi riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% di dette commissioni (sempre a far data dal 1° luglio 2018). Trattasi di un aiuto *de minimis* utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione del credito.

## TASSAZIONE AL 26% DI TUTTI I DIVIDENDI E CAPITAL GAIN

La Legge di Bilancio per il 2018 interviene ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa; analoga previsione (ossia applicazione dell'imposta sostitutiva al 26% per tutte le partecipazioni) interessa anche il *capital gain*, ossia la plusvalenza che si viene a generare al momento della cessione.

Da notare come sia prevista una disciplina transitoria per i dividendi, applicabile alle distribuzioni avvenute nei primi 5 anni di applicazione della nuova disciplina.

### La nuova tassazione dei dividendi

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, risulta distinta a seconda della caratura della partecipazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue (tali misure di rilevanza sono state recentemente modificate ad opera del DM 26 maggio 2017);

Utili formati in capo alla società sino al 2007	40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016	49,72%
Utili formati in capo alla società dal 2017	58,14%

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i *target* del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione in quanto la società che eroga il dividendo provvedere a trattenere l'imposta dovuta).

Come detto, la Legge di Bilancio, in relazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2018, introduce una modalità di tassazione uniforme per tutte le partecipazioni detenute da persone fisiche, indipendentemente dalla caratura, estendendo alle qualificate il prelievo alla fonte a titolo d'imposta già previsto per le non qualificate: i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base della nuova disciplina introdotta, risultano pertanto assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo) pari al **26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione** o dell'apporto all'associazione in partecipazione.





Tuttavia, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ch  accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo pi  significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo, viene disposta una disciplina transitoria obbligatoria. Viene infatti previsto che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 2018 al 2022, rimane applicabile la disciplina previgente, cos  come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017. Malgrado la norma non le contempra, si ritiene che il medesimo trattamento (applicazione delle regole previgenti) interessi anche utili distribuiti dal 2018 ma relativi a deliberazioni assunte entro il 31 dicembre 2017.

Da notare che la nuova disciplina non interessa in ogni caso:

- le partecipazioni detenute in regime d'impresa da ditte individuali, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- le partecipazioni detenute da societ  di persone per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- le partecipazioni detenute da societ  di capitali per le quali continua ad applicarsi la tassazione Ires limitata al 5% del dividendo percepito.

### **Capital gain**

Come detto, la stessa equiparazione di trattamento gi  prevista per i dividendi   introdotta anche con riferimento al *capital gain* che si genera al momento della cessione della partecipazione.

La disciplina previgente stabiliva un diverso prelievo a seconda della caratura della partecipazione:

- per le partecipazioni qualificate concorreva al reddito complessivo una quota della plusvalenza realizzata (anche questa misura si era modificata nel corso del tempo, come accaduto per i dividendi; recentemente il D.M. 26 maggio 2017 l'aveva posta pari al 58,14% per le cessioni intervenute dal 1° gennaio 2018);
- per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza scontava invece una tassazione sostitutiva del 26%.

La Legge di Bilancio per il 2018 elimina la differenziazione basata sulla caratura della partecipazione, estendendo anche in questo caso il trattamento gi  previsto per le non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una **imposizione fissa del 26%**.

Le nuove disposizioni riguardano i redditi realizzati – quindi le cessioni effettuate – a decorrere dal 1° gennaio 2019, indipendentemente da quando sia avvenuto l'incasso del corrispettivo; pertanto, se una partecipazione sar  ceduta nel 2018 ma il corrispettivo sar  incassato nel 2019, il reddito sar  da imputarsi al 2019, ma con applicazione delle vecchie regole.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)





## APPROFONDIMENTI

# LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

16

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha apportato consistenti novità per quanto riguarda la disciplina Iva senza, tuttavia, modificare, come ci attendeva, quanto introdotto in merito alle modalità di detrazione dell'Iva con il D.L. 50/2017.

### Aliquote Iva

Il comma 2 conferma, anche per il 2018, la sterilizzazione degli incrementi, introdotti con la L. 190/2014, delle aliquote Iva che, conseguentemente rimangono individuate nel 22% e nel 10%.

Il comma 19, con una norma di interpretazione autentica stabilisce che, ai fini dell'individuazione dei beni significativi cui applicare l'aliquota ridotta al 10%:

- nel calcolo della base imponibile le eventuali parti staccate, devono essere considerate solamente nell'ipotesi in cui le stesse non abbiano una propria autonomia funzionale;
- il valore del bene significativo e delle eventuali parti staccate che non risultano funzionalmente autonome, deve essere determinato in ragione dell'accordo tra le 2 parti. L'accordo contrattuale, si ricorda, deve prendere in considerazione, ai fini del calcolo del costo, dei soli oneri che concorrono alla produzione dei beni. Ne deriva che nel calcolo devono essere inclusi sia il costo della materia prima necessaria, sia quello della manodopera. Dal calcolo così effettuato, non si potrà mai arrivare a un costo inferiore rispetto al prezzo di acquisto.

Viene, infine, stabilito che la relativa fattura emessa dal soggetto che effettua le opere di recupero edilizio deve espressamente indicare:

- servizio che costituisce l'oggetto della prestazione e
- i beni di valore significativo.

In ragione della natura interpretativa della norma viene precisato, da un lato che sono fatti salvi eventuali comportamenti pregressi difforni tenuti fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, dall'altro non è previsto il rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

Per effetto dell'integrazione prevista dal comma 340, articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 è previsto, sempre con decorrenza 2018, un allargamento dell'ambito di applicazione della previsione contenuta nel numero 119) che consentiva di applicare l'aliquota ridotta al 10% unicamente ai "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali". Per effetto della modifica in commento, al predetto numero 119), le parole: "spettacoli teatrali" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari".

Infine, il comma 357, introducendo il nuovo 123-*quater*) alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, stabilisce la possibilità di assoggettare a Iva al 10% "i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società".

Aderente a:



Numerosi dubbi restano sull'effettivo ambito di applicazione della disposizione, soprattutto nella parte in cui fa riferimento al concetto di impianto "gestito" e di prestazioni rese all'interno di "impianti". È auspicabile sul punto un rapido chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

### Regime speciale Iva in agricoltura

Anche quest'anno il Legislatore interviene a sostegno del settore agricolo, in particolare per quanto riguarda l'allevamento di suini e bovini, tuttavia, a differenza dei 2 anni precedenti, la modifica alle aliquote compensative da applicarsi ai fini del calcolo della detrazione Iva spettante da parte dei soggetti che operano in regime Iva ex articolo 34, D.P.R. 633/1972, l'intervento è previsto per il triennio 2018-2020. Nello specifico, viene stabilito che, nei termini del 31 gennaio di ogni anno, il Mef, di concerto con il Mipaaf, emanerà un decreto con cui saranno individuate le aliquote compensative applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, nel limite massimo, rispettivamente del 7,7 e 8%.

Dall'introduzioni di tali nuove aliquote compensative, è individuato, quale limite massimo di minori entrate, il valore di 20 milioni di euro.

### Fatturazione elettronica

Viene introdotto l'obbligo, con **decorrenza 1° gennaio 2019**, di emissione della fatturazione elettronica nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015), con l'esclusione espressa di coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio (i contribuenti minimi/forfettari).

In particolare, la fatturazione elettronica si renderà applicabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

Sono esclusi dall'obbligo anche tutte le fattispecie di esonero dall'obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell'emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).

L'emissione avverrà attraverso l'utilizzo del Sistema di Interscambio direttamente o fruendo di intermediari. Si ricorda come in caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.


Per effetto dell'inserimento del nuovo comma 3-bis nell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, sempre con **decorrenza 1° gennaio 2019**, viene introdotto l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Viene individuato, quale termine per l'invio, l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.

In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.

La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.

Non si applica il cumulo giuridico.



Da ultimo, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, è previsto che gli obblighi di conservazione di cui all'articolo 3, D.M. 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio.

Con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate verranno stabiliti modi e tempi di applicazione. Sempre con un ulteriore provvedimento direttoriale saranno individuate eventuali disposizioni aggiuntive per l'entrata in vigore delle novità.

Viene introdotto l'obbligo, in questo caso con **decorrenza 1° luglio 2018**, di emissione della fattura elettronica per:

1. cessioni di benzina e gasolio per motori;
2. prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.. Si ricorda come con filiera di imprese è *"l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti e subcontratti"*.

Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.

Viene, inoltre, previsto che con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definite le informazioni che dovranno essere trasmesse, le regole tecniche, i termini per l'invio telematico e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con lo stesso provvedimento, potranno essere definite anche modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Viene prorogata al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Sono previste alcune semplificazioni amministrative e contabili, infatti, ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

- i dati per le liquidazioni periodiche;
- una bozza di dichiarazione annuale Iva;
- una bozza di dichiarazione dei redditi;
- le bozze dei modelli F24.


Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.

Infine, con il comma 1088 dell'articolo 1, L. 205/2017, viene, rinviato al **1° settembre 2018**, l'obbligo di emissione della fattura *"tax fee"* in formato elettronico, originariamente previsto al 1° gennaio 2018.

Si ricorda come le cessioni interessate sono solamente quelle per le quali il dettagliante richiede al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell'Iva che sarà a quest'ultimo rimborsata al momento del ricevimento della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.

## Gruppo Iva

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del Gruppo Iva, introdotta con l'articolo 1, comma 24, L. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) a seguito delle quali:



- è stata inclusa la stabile organizzazione e
- vengono modificate le regole relative al computo della base imponibile in caso di:
  - prestazioni con corrispettivo e
  - prestazioni a titolo gratuito.

Nel primo caso, il comma 984 interviene inserendo nell'alveo dell'articolo 70-*quinquies*, D.P.R. 633/1972 i nuovi commi da 4-*ter* a 4-*quinquies*.

Per effetto di tali novità:

1. le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva verso una sua stabile organizzazione ovvero una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. Parimenti, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo Iva, da un soggetto che non ne fa parte;
2. le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Sempre con il comma 984, viene introdotto l'ulteriore comma 4-*sexies* all'articolo 70-*quinquies*, D.P.R. 633/1972 prevedendo che la base imponibile delle operazioni in cui coinvolta è una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva, nell'ipotesi in cui sia previsto un corrispettivo, si determina applicando le regole ordinarie previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972.

Le novità si applicano alle operazioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2018.


### **Sanzioni errata applicazione Iva**

Con il comma 935 viene modificato il regime sanzionatorio di cui all'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997 applicabile nel caso di errata applicazione dell'aliquota Iva in sede di cessione. In particolare, è previsto che, in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta da parte del cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972, lo stesso è punito con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 250 euro e un massimo di 10.000 euro.

Inoltre, non è ammessa la restituzione dell'imposta quando il versamento sia riconducibile a una frode fiscale.

## **VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA**

Con l'apertura del periodo di imposta occorre verificare:



- 1) la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
  - la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
  - le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
- 2) la percentuale del *pro-rata* generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2017 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2018 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

### **Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata**

L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:


- 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo. Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Va rammentato che dal 1° gennaio 2017 ai sensi del novellato articolo 66, D.P.R. 917/1986 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2017 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2017 se adottano il criterio della registrazione (esercitando l’opzione in fase di presentazione della dichiarazione Iva 2018).

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell’opzione.



### Il rispetto dei limiti per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L'articolo 7, D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

### La determinazione del pro-rata definitivo per l'anno 2017

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del *pro-rata* definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da *pro-rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro-rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro-rata* definitivo dell'anno 2017 costituisce il *pro-rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2018. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del *pro-rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro-rata* costituisce un costo generale deducibile.

## REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI FISCALI

Dal 1° gennaio sono utilizzabili i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all'anno precedente.

Le compensazioni "orizzontali" (ossia tra tributi diversi) sono però soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano i crediti Iva, ma dal 2014 sono state introdotte limitazioni riguardanti anche le altre imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

Aderente a:





## Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2017 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2018 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2018, occorre ricordare che gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:

- può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del "Visto di conformità" (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

### *Compensazione "libera" per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro*

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2017 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2018;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2018);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2017 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018).

### *Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro*

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 il contribuente non dovrà più attendere, come previsto in precedenza, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale (e così anche per i crediti emergenti dal modello TR) per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Aderente a:





### Esempio

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 5 febbraio 2018, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 15 febbraio 2018. Per effetto delle nuove regole, quindi, il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine "mobile" (e, quindi, non più fisso) che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione annuale.

23

### Limite ad hoc per le start up innovative

Si ricorda che per le cd. *start up* innovative è previsto, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva.

#### *Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2016*

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2016, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2018 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa all'anno 2017, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2016" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2016 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2017 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (l'unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2016 non sia stata "vistata");
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2016 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2018 come credito Iva relativo all'anno 2017 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

#### *Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali*

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi "unitario" per tutti i modelli TR presentati nell'anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l'utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 anche per la compensazione dei crediti emergenti dalla presentazione delle istanze trimestrali (modelli TR) per l'importo eccedente la soglia dei 5.000 euro è necessario eseguire i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità mediante barratura dell'apposita casella presente sul citato modello TR.

Analogamente a quanto previsto per il credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva anche per i crediti derivanti dalle istanze trimestrali la compensazione degli importi superiori alla soglia dei 5.000 euro può avvenire già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della istanza trimestrale da cui il credito emerge.

Aderente a:



Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2017, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2017);
- il limite di 5.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2018 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2018.

#### *Modalità di presentazione modello di pagamento F24*

Sempre con il D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, con riferimento agli aspetti operativi inerenti alla presentazione delle deleghe di pagamento, viene eliminata la soglia di 5.000 euro annui oltre la quale era previsto l'obbligo di presentare i modelli F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel o Fisconline).

Per effetto di tali modifiche, anche le compensazioni orizzontali dei crediti Iva, sia annuali che trimestrali, devono essere effettuate utilizzando i canali dell'Agenzia delle entrate a prescindere dall'importo del credito compensato.

### **Le regole per gli altri crediti**


I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (importo modificato dal D.L. 50/2017), devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.

Diversamente da quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Fin dal 1° gennaio 2018, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli. Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l'utilizzo di essi deve essere fatto con una certa cautela.

### **I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo**

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.



La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

### Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2001 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in 1.000.000 euro. Inoltre, godono di diritto di priorità al rimborso anche i soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 37.10.1), produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati degli stessi di base non ferrosi (codice 27.43.0), produzione di alluminio e semilavorati (codice 27.42.0).

Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali, in quest'ultimo caso ovviamente per chi si serve del modello TR; con riferimento al credito da TR, non concorre al limite solo il credito chiesto a rimborso.

### Utilizzo del canale telematico per i "privati"


Si ricorda, infine, che, l'obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24 riguarda non solo i titolari di partita Iva (per i quali l'obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti privi della partita Iva (i cosiddetti "privati").

In particolare per quest'ultimi è previsto che:

- la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, non potendo in alcun caso fare ricorso allo strumento dell'*home banking*;
- è invece ancora possibile l'utilizzo del canale *home banking* nel caso di compensazioni parziali (quindi viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo da versare è superiore a zero).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione "cartacea" solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, a prescindere dall'importo.

Aderente a:



## LA DETRAZIONE IVA DAL 2018

Con l'approvazione definitiva della Legge di bilancio per il 2018 è sfumata la possibilità di correggere le attuali regole della detrazione dell'Iva assolta sulle fatture di acquisto dal 2017.

Come noto, infatti, la norma ora prevede che la suddetta detrazione debba essere esercitata, al più tardi, nella dichiarazione Iva dell'anno in cui la stessa imposta si è resa esigibile. Ciò significa, dunque, che una fattura di acquisto datata 2017 impone l'esercizio della detrazione entro e non oltre il 30 aprile 2018, data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2017.

Inoltre, i soggetti che decidessero di anticipare la presentazione del modello a partire dal mese di febbraio 2018 (ad esempio, in quanto intendono richiedere il rimborso), dovranno inserire l'Iva degli acquisti nel quadro VF della dichiarazione entro quella stessa data.

Ciò determina evidenti complicazioni di ordine pratico per la gestione delle fatture datate 2017 giunte nel 2018 dopo la chiusura delle liquidazioni, che vanno superate decidendo quali regole di comportamento assumere.

### Una prima soluzione "rigida"

Per chi volesse osservare in modo scrupoloso il dettato dell'articolo 19, D.P.R. Iva si renderà necessario:


- 1) annotare le fatture datate 2017 sul libro Iva acquisti del 2018;
- 2) non far concorrere l'Iva in detrazione nella liquidazione del 2018, probabilmente grazie a degli automatismi che dovranno essere approntati dalle case di *software*;
- 3) ricomprendere la suddetta Iva nel quadro VF della dichiarazione annuale del 2017, in modo che sia rispettato l'onere della detrazione nell'anno in cui si è verificata l'esigibilità.

Si noti che in questo modo:

- la dichiarazione Iva chiuderà sovente con una posizione di credito, per effetto dell'aggiunta dell'Iva in detrazione relativa alle fatture pervenute nel 2018;
- le fatture 2017 giunte dopo la presentazione della dichiarazione al 30 aprile 2018 non consentiranno di operare la detrazione (in linea di principio, va anche rammentato che, ove non si sia ricevuta una fattura relativa al 2017 entro il termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, va attivata la procedura della c.d. autofattura denuncia, con segnalazione all'Agenzia delle entrate);
- la comunicazione dei dati delle fatture 2017 (c.d. spesometro) non comprenderà le fatture emesse dai fornitori nel 2017, ma annotate dal destinatario nel 2018;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2017, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2018, non comprenderà tale imposta a credito, in quanto la medesima emerge solo dalla liquidazione annuale.

### Una soluzione più "elastica"

È stato ipotizzato, in dottrina, che la soluzione prima suggerita possa essere ritenuta eccessivamente onerosa, in termini di adempimenti, per il contribuente e, come tale, sia da ritenersi in contrasto con le



regole generali che governano l'Iva negli Stati Membri della UE (non sarebbe, cioè, ammesso, che il diritto alla detrazione sia solo figurativo e non effettivo, e ciò accadrebbe anche nel caso in cui l'esercizio dello stesso comporti eccessive limitazioni, anche di natura temporale).

Ipotizzando di condividere tale assunto, in merito al quale è ancora pendente una denuncia agli organi comunitari, si potrebbe aggirare l'ostacolo ritenendo che il diritto alla detrazione possa considerarsi effettivo solo nel momento in cui il destinatario della fattura riceva materialmente il documento, così da poterlo annotare sui propri registri.

Così, la regola generale dell'articolo 19 (si ripete, superando la letteralità), andrebbe interpretata nel senso che il termine ultimo per l'esercizio del diritto coinciderebbe con quello di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno in cui si è ricevuta la fattura (che, in sintesi, coinciderebbe sempre con il 2018 per le operazioni da certificarsi nel 2017).

Così, dunque, il comportamento da seguire sarebbe il seguente:

- 1) si riceve nel 2018 una fattura datata 2017;
- 2) si annota sul libro acquisti del 2018, esercitando la detrazione nel mese o nel trimestre di riferimento;
- 3) si riepilogherà la detrazione nella dichiarazione annuale Iva dell'anno 2018;
- 4) le operazioni suddette confluiranno nello spesometro del 2018, anno di annotazione a libro Iva;
- 5) l'Iva verrà riepilogata nelle liquidazioni periodiche del 2018.


## Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto in merito alle due tesi ventilate in dottrina, va rammentato che solo la prima tesi risulta essere totalmente conforme al dettato della norma e, come tale, può assicurare l'assenza di contestazioni.

Si segnala inoltre che l'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare del 17.01.2018, n. 1/E, ha posto chiarezza in merito al termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA acquisti. È necessario che si verifichino 2 presupposti: l'effettuazione dell'operazione e il possesso della fattura.

La suddetta circolare richiama le direttive comunitarie per ancorare il diritto alla detrazione dell'IVA al momento in cui l'IVA stessa diventa esigibile, ossia al verificarsi dei 2 requisiti già citati: l'effettuazione dell'operazione e il possesso della fattura. Qualora mancasse uno di questi 2 requisiti, non si può esercitare il diritto alla detrazione.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## SCADENZIARIO

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 31 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2018

28

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 31 gennaio al 28 febbraio 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

*Si segnala inoltre che dal 1° febbraio 2018 sarà possibile effettuare l'invio telematico della dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2017. La scadenza per l'invio telematico della dichiarazione Iva annuale è fissata al 30 aprile 2018 e con provvedimento del 15 gennaio è stato messo a disposizione il modello ufficiale e definitivo da utilizzare e le relative istruzioni.*


*Da ultimo si segnala inoltre che il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018" ha introdotto una serie di semplificazioni in materia di spesometro. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la bozza del Provvedimento finalizzato al recepimento delle predette novità. La stessa Agenzia ha comunicato che, a seguito del "ritardo" nel recepimento delle nuove disposizioni, il termine di invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017, in scadenza il 28.2.2018, è fissato al 60° giorno successivo all'emanazione definitiva del citato Provvedimento.*

#### SCADENZE FISSE

<p><b>31 gennaio</b></p>	<p><b>Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo</b> Scade oggi il termine per la presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.</p> <p><b>Strutture sanitarie, medici, veterinari ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai contribuenti nell'anno 2017</b> Scade oggi il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
--------------------------	--


Aderente a:





	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2018.</p> <p><b>Contributo revisori legali</b> Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali.</p> <p><b>Imposta di bollo virtuale</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2017 utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento 29 dicembre 2017.</p>
<p><b>15 febbraio</b></p>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>





<p><b>16 febbraio</b></p>	<p><b>Versamento Irpef</b> Scade oggi il versamento relativo alle ritenute alla fonte a titolo d'acconto effettuate dai sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente comprensivo di addizionali comunali e regionali e sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 con competenza 01/2018.</p> <p><b>Versamento contributi Inps</b> Il versamento è previsto per quanto concerne i contributi Inps dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre.</p> <p><b>Versamento Iva</b> Scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di gennaio 2018 per i contribuenti con liquidazione mensile. Si dovrà utilizzare il codice tributo 6001 nella sezione "Erario" del modello F24.</p>
<p><b>26 febbraio</b></p>	<p><b>Elenchi Intrastat</b> Entro lunedì 26 febbraio 2018 bisognerà trasmettere all'Agenzia delle Entrate o all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi Intrastat. Sono tenuti a trasmettere i modelli Intrastat entro la scadenza del 26 febbraio 2018 i contribuenti che hanno effettuato operazioni di cessioni o prestazioni di servizi di importo superiore a 50.000 euro a trimestre, ovvero i contribuenti con obbligo mensile. Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2018, sono entrate in vigore le semplificazioni Intrastat previste dal provvedimento numero 194409/2017 del 25 settembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>28 febbraio</b></p>	<p><b>Liquidazioni Iva periodiche</b> Entro tale data sarà necessario trasmettere la comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche trimestrali relative al quarto trimestre 2017.</p>

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)